



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

Statuto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

TITOLO I - Principi generali

Art. 1 - Definizioni e riferimenti

1. In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 (di seguito denominata Legge) e successive modificazioni ed integrazioni, il presente Statuto costituisce l'ordinamento di autonomia dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari.¹

2. L'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari (di seguito denominata Accademia), è dotata di personalità giuridica e, nei limiti fissati dall'ordinamento giuridico, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria, e contabile.²

Art. 2 - Finalità, attività e natura

1. L'Accademia è un'accademia pubblica, sede primaria di ricerca e di alta formazione artistica e scientifica; svolge correlate attività di produzione senza fini di lucro, avendo come obiettivi lo sviluppo, l'elaborazione, la trasmissione e la promozione delle conoscenze artistiche e scientifiche.

2. Riconoscendo i particolari valori di identità della Regione Sardegna l'Accademia concorre allo sviluppo culturale regionale e nazionale, promuovendo attività formative atte a relazionarsi, attraverso la programmazione di ricerca e lo scambio delle esperienze, con le diverse culture mediterranee, europee ed internazionali.

3. L'Accademia è dotata di personalità giuridica con piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previste dall'ordinamento vigente. Nell'esercizio della propria autonomia funzionale, l'Accademia può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere prestazioni per conto terzi, anche a titolo oneroso.

4. L'Accademia favorisce gli scambi culturali e la mobilità dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici, secondo le normative vigenti.

5. L'Accademia attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento dei regolamenti, dotandosi in particolare dei regolamenti di cui all'art. 7

Art. 3 - Ricerca, attività didattica e formativa.

1. L'Accademia è sede primaria della ricerca e produzione artistica, e provvede alla istituzione ed alla organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale, mediante idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori artistici e scientifici.

2. Stipula accordi con altre istituzioni Accademiche, universitarie e di ricerca nazionali ed internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni formative.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

3. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi Accademici ed ai corsi post-Accademici.

Art.4 - Produzione, patrimonio artistico, librario, audiovisivo e multimediale.

1. L'Accademia promuove l'incremento, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio artistico, bibliografico, librario, videografico, dei supporti multimediali, della comunicazione e museali, al fine di potenziarne la funzionalità e la fruibilità. L'Accademia anche su proposta del Consiglio Accademico assegna, a tal fine adeguati stanziamenti di bilancio, nei limiti e secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5 - Titoli di studio e accesso

1. In ottemperanza alla Legge, in particolare all'art. 2 comma 5 e all'art. 4 comma 3-bis, l'Accademia rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, e ha facoltà di rilasciare titoli di perfezionamento e specializzazione.

2. All'Accademia si accede con il possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado. I regolamenti didattici sono disciplinati secondo il regolamento redatto in base alle normative indicate nella Legge, in particolare l'art.2, comma 7, lettera h.

3. L'Accademia garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità nell'accesso agli studi anche attraverso un'adeguata attività di promozione e orientamento.

4. L'iscrizione ai corsi potrà essere subordinata al superamento di una prova di ammissione disciplinata dal regolamento didattico.

Art. 6 - Autonomia statutaria

1. L'Accademia, nel rispetto della Legge e delle disposizioni del presente Statuto, disciplina:

- a) l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e museale;
- b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
- c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'Accademia;
- d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della Legge;
- e) modalità e procedure per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
- f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;
- g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

Art. 7 - Autonomia regolamentare

1. L'Accademia detta, con propri regolamenti, deliberati dall'organo di gestione, sentito il Consiglio Accademico, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:

- a) il regolamento didattico che disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge;
- b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità che disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della Legge;
- c) ogni altro regolamento previsto dalla normativa vigente.

Detti regolamenti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del DPR 28 febbraio 2003 n. 132, sono trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione.

TITOLO II - Organi centrali di governo

Art. 8 - Organi necessari

1. Sono organi necessari dell'istituzione:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio Accademico;
- e) i Revisori dei conti;
- f) il Nucleo di Valutazione;
- g) il Collegio dei Professori;
- h) la Consulta degli Studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del DPR 132/03. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.³

3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.⁴

Art. 10 - Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

2. Il Direttore è eletto dai docenti di prima e seconda fascia dell'Accademia, tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della Legge, ed è nominato con decreto ministeriale.

In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, il Direttore è eletto tra i docenti di ruolo di prima fascia, anche di altre istituzioni, con almeno 6 anni di anzianità di servizio effettivo, in possesso di comprovata qualificazione scientifica, artistica e professionale in ambito culturale e didattico, nonché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale, anche in ambiti multidisciplinari e internazionali, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.

3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

4. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'articolo 55 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001 nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'Accademia;

5. Il Direttore nomina un pro-direttore vicario scelto tra i docenti di ruolo.

6. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

7. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Accademia.

8. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) un docente dell'Accademia, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
- d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
- e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto dello stesso Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al Consiglio di Amministrazione, partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:

- a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del DPR 132/03, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo; definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Funzione Pubblica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 12 - Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da un numero di nove componenti.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) sei docenti di prima e seconda fascia, in posizione contrattuale a tempo indeterminato o determinato eletti dal corpo docente fra coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio ed una comprovata esperienza professionale e di ricerca maturata in ambito culturale, didattico e artistico. In particolare, a titolo esemplificativo, saranno valutate le attività professionali specificamente riferite all'Accademia, le attività di ricerca scientifica o di produzione artistica, le pubblicazioni, la realizzazione di opere d'arte di committenza pubblica o privata nonché la partecipazione a concorsi pubblici per realizzarle, la partecipazione o l'organizzazione di attività espositive a livello nazionale o internazionale, la partecipazione in qualità di relatori a convegni, conferenze, seminari, coordinatori di attività didattiche. Possono far parte del Consiglio Accademico, proporzionalmente all'incidenza del personale sull'organico, fino a un massimo di due docenti di seconda fascia.
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

Art. 13 - Revisori dei conti

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due Revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze; i Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2011 n. 123; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 14 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il Nucleo di valutazione, verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

- a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

3. L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 15 - Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia, di prima e seconda fascia.
Esso svolge funzioni propositive e di supporto alle attività del Consiglio Accademico.

Art. 16 - La Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre, fino a cinquecento iscritti; di cinque fino a mille iscritti; di sette fino a millecinquecento iscritti; di nove fino a duemila iscritti; di undici oltre duemila iscritti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

Art. 17 - Uffici e organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e dell'art. 13, comma 1 del medesimo decreto per l'approvazione di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto il Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.

Art. 18 - Anno Accademico

1. L'Anno Accademico ha inizio il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Il Direttore entra in carica in coincidenza con l'inizio dell'Anno Accademico.

Art. 19 - Norme finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica.

2. Gli organi di Governo saranno eletti 120 giorni prima della scadenza del mandato.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica e Musicale
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

3. In sede di prima applicazione, le modalità di elezione del primo Consiglio Accademico saranno regolamentate dall'attuale organo di gestione.